



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
PISA**

**Ministero della Giustizia  
[capo.gabinetto@giustiziacert.it](mailto:capo.gabinetto@giustiziacert.it)**

**Ministero della Giustizia  
Dipartimento dell'Organizzazione  
Giudiziaria,  
del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale del Personale e della  
Formazione  
[prot.dog@giustiziacert.it](mailto:prot.dog@giustiziacert.it)**

**Ispettorato Generale del Ministero  
della Giustizia  
[segr.capo.ispettorato@giustizia.it](mailto:segr.capo.ispettorato@giustizia.it)**

**Presidenza della Corte di Appello di  
Firenze  
[presidente.ca.firenze@giustiziacert.it](mailto:presidente.ca.firenze@giustiziacert.it)**

**Presidenza del Tribunale di Pisa  
[prot.tribunale.pisa@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.pisa@giustiziacert.it)**

**UNEP Pisa  
[unep.tribunale.pisa@giustiziacert.it](mailto:unep.tribunale.pisa@giustiziacert.it)**

**e p.c. Consiglio Nazionale Forense  
[protocollo@pec.cnf.it](mailto:protocollo@pec.cnf.it)**

**A tutti gli Ordini Forensi**

Pisa, 23 settembre 2022

Prot. N. 838/2022

Oggetto: pignoramento presso terzi – adempimenti ex art. 543, V e VI comma cpc

Nota del Ministero 20 settembre 2022 IV-DOG/03-1/2022/CA

Lo scrivente Ordine degli Avvocati di Pisa è venuto a conoscenza della Nota del Ministero della Giustizia del 20 settembre 2022 IV-DOG/03-1/2022/CA, indirizzata dal Dipartimento in indirizzo alla Presidenza della Corte di appello di Salerno, all'Ispettorato Generale del Ministero e al CNF-Ufficio studi, partecipataci dall'UNEP di Pisa.

Tale Nota risponde alla richiesta di "direttive" formulata da UNEP Salerno in merito all'inquadramento "dell'attività svolta da personale UNPEP relativamente agli ulteriori adempimenti" di cui all'art. 543 cpc novellato dall'art. 1, comma 32, della Legge 206/2012, ovvero:

*Art. 543 V comma: Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione".*

*Art. 543 VI comma: Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.*

Il Ministero afferma che, siccome tali adempimenti andrebbero a perfezionare l'intera procedura di pignoramento presso terzi, l'attività posta in esse da UNEP andrebbe "configurata nell'ambito della esecuzione forzata e i relativi atti di notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura" di modo che sarebbero "da iscrivere nel registro cronologico Mod. C o C/ter, con indicazione delle relative indennità di trasferta previste dalla normativa vigente per l'espletamento dei corrispettivi atti".

Si ritiene di dover dissentire del tutto da tale impostazione, che a nostro avviso non ha fondamento.

Partendo dal dato letterale della norma non si vede come tale avviso possa essere considerato un atto di esecuzione proprio dell'Ufficiale Giudiziario visto che essa recita testualmente che *"il creditore (...) notifica (...) e deposita"* l'avviso in parola.

E' di palmare evidenza che la disposizione indichi la parte come il soggetto onerato della notifica dell'avviso, che è atto proprio del difensore che provvede a formarlo e sottoscriverlo.

Dal punto di vista procedurale, inoltre, non vi è dubbio che l'avviso di cui trattasi sia successivo all'inizio dell'esecuzione e vada notificato ad esecuzione avvenuta, posto che si colloca in un momento in cui si è già provveduto ad effettuare il pignoramento; lo si è già iscritto al ruolo e si è già formato un fascicolo in Tribunale.

In alte parole, non è rilevante il dato valorizzato da codesto Ministero, ovvero che l'omissione della notifica dell'avviso o il suo mancato deposito agli atti della procedura, determini l'inefficacia del pignoramento.

Si tratta solo di una sanzione processuale, che interviene *ex post* su un pignoramento valido ed efficace, senza alterare la natura di atto di parte della notifica dell'avviso e del connesso adempimento del suo deposito negli atti dell'esecuzione, di cui è pure sempre onerata la parte.

Inoltre, il richiamo al registro Modello C) o C ter), anche a prescindere da tutto quanto sopra decisamente rilevato, ci pare origini da un equivoco altrettanto decisivo, laddove si afferma che *"l'attività del funzionario (...) va configurate nell'ambito dell'esecuzione forzata"* e, quindi, da inserire in detti registri.

Invero, ai sensi di legge (art. 116 DPR 1229/1959) non esiste un registro dell'esecuzione forzata, ma esistono - per quanto sia adesso d'interesse - distinti registri per le notificazioni in materia civile e amministrativa (n. 1 dell'art. 116), per la materia penale (n. 2 dell'art. 116), e *"per gli atti che importano la redazione di un verbale"* (art. 116 n. 3).

Se quest'ultimo registro ha assunto poi, nella prassi, il nome di Modello C) o C/ter, esso non è afferente alle esecuzioni in senso generale ma, appunto, agli atti che importano la redazione di un verbale. Sebbene si possa comprendere che, essendo le esecuzioni il campo dove si redigono forse la maggior parte dei verbali (ad esempio, di pignoramento, di

sfratto), si addivenga a denominare quel registro come il cronologico delle esecuzioni, questo non autorizza di certo ad includere in esso l'iscrizione di quegli atti che pure hanno solo in senso lato natura esecutiva, ma per i quali non si provvede a redigere alcun verbale.

Nel caso, è pacifico che l'avviso in questione è un adempimento in cui non interviene alcuna verbalizzazione, l'Ufficiale Giudiziario si limita a notificare un atto proveniente dal creditore, cui lo restituisce per il successivo deposito.

Alla luce di quanto sopra esposto, invitiamo il Ministero a rivedere urgentemente il proprio avviso, dando le conseguenti contrarie disposizioni.

Invitiamo tutte le altre Autorità ed Enti in indirizzo ad intervenire, nell'ambito della proprie facoltà, per evitare il consolidarsi di un'interpretazione che non trova riscontro nelle disposizioni di legge e che implica un ingiustificato aumento dei costi a carico delle parti posto che, in sostanza, la differenza tra l'iscrizione in un registro o l'altro si riflette sui costi dell'adempimento, maggiori col Registro Mod. C o C/ter.

Rappresentiamo contestualmente che la richiesta di versamenti non dovuti, quand'anche supportata da un'indicazione ministeriale, resta comunque indebita.

Distinti saluti

Ordine degli Avvocati di Pisa

Il Presidente

Avv. Stefano Pulidori